



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Servizio Suap-Edilizia

C.so Aldo Moro n. 90 tel. 091.8738073 fax 091 8729857
Mail-suapbelmontemezzagno@pec.it -sportellounico@comune.belmonte.pa.it

PROVVEDIMENTO N. 9 - del 19-02-2014

Prot. n. 2666 del 19-02-2014

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO (art.40 L.R.27/86,DPR 227/2011)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA SUAP-EDILIZIA

Vista la richiesta di autorizzazione allo scarico, trasmessa via pec in data 11/02/2014 ed assunta al prot.gen. al n°2110, da parte del Sig. Casella Giovanni nato il 05/02/1981 a Palermo residente in Belmonte Mezzagno in Via G.Verga cv.6 C.F.CSLGNN81B05G273U, in qualità di titolare della ditta individuale denominata "Non solo Gelato s.a.s. di Casella Giovanni, affittuario dell'immobile oggetto del seguente provvedimento, ubicato in questa Via G.Matteotti cv.20 Piano Terra individuato al catasto urbano al foglio di mappa 6 particella 414 sub 5;

Visto i grafici progettuali e relazione tecnica, redatti dall'Arch. Salvatore Gammino iscritto all'albo professionale degli Arch. della Prov. di Palermo al n.5840;

Vista la dichiarazione del tecnico Arch. Salvatore Gammino e del richiedente Casella Giovanni, che non sono state apportate modifiche strutturali, alle attrezzature e agli impianti, rispetto alla precedente autorizzazione rilasciata in data 15.04.2009 prot.4316/2009;

Visto il contratto di locazione registrato all'Uff. delle Entrate di Misilmeri in data 18.03.2009 al n.2072;

Vista l'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove il richiedente dichiara di non essere indagata o condannata per reati di cui agli artt.416/bis-648/bis-648/ter);

Vista l'autocertificazione a firma dell'Arch. Salvatore Gammino sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie;

Vista la dichiarazione a firma del richiedente, sullo scarico acque reflue assimilabili allo scarico domestico;

Visti i diritti di certificazione versati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato R.D.27/07/1934, n.1265 e succ.mod.ed intr.;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto l'art.40 L.R.27/86;

Visto il DPR 59/2013;

Visto il vigente strumento urbanistico P. di F. adottato con D.A.n.336/77;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP in attuazione del D.P.R.160/2010, approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento N.75 del 29.12.2012;

Visto il provvedimento Sindacale n.40 del 03.10.2013 di nomina di responsabilità di P.O.;

AUTORIZZA

ai sensi del d.p.r. n. 227/2011 e DPR n.59/2013, la ditta Casella Giovanni, sopra generalizzata, C.F.CSLGNN81B05G273U, nella qualità di locatario, a recapitare nella pubblica fognatura posta in Via G.Matteotti, lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'immobile oggetto del seguente provvedimento, destinati ad attività commerciale "Bar-gelateria", a condizione che esso sia conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tab.2, del d.p.r., sono esclusi altri tipi di reflui.

Il presente provvedimento inoltre soggiace alle seguenti prescrizioni e condizioni:

-gli scarichi dei suddetti dovranno essere adeguati alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;

-richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'unità immobiliare in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento della stessa;

-notificare al comune ogni mutamento che intervenga in riferimento alla attività espletata nell'unità immobiliare di che trattasi;

-notificare al comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento;

-dare tempestivamente comunicazione, al comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa;

Il comune è autorizzato a fare effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

La presente autorizzazione sarà revocata nel caso di violazione delle norme e delle condizioni previste dal presente atto;

La validità dell'autorizzazione allo scarico è fissata, a norma di legge, in anni quattro dal suo rilascio;

E' fatto obbligo al titolare del provvedimento, prima dello scadere del termine predetto, richiedere ed ottenere una nuova autorizzazione allo scarico, sei mesi prima della scadenza.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

Il titolare del provvedimento unico ed il proprietario dell'immobile sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di leggi e regolamenti e del presente atto.

La presente è rilasciata al richiedente o suo delegato.

Belmonte Mezzagno li,

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Agostino Benigno

Il Responsabile del Servizio
Dr Vincenzo Bisconti

